



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 56/2024/R/gas

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 56/2024/R/gas, recante *Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL). Orientamenti dell'Autorità sui criteri di determinazione del tasso di variazione di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS e sul trattamento delle variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito (DCO)* (18 marzo 2024, prot. n. 34, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Risposte agli spunti di consultazione

S1. Osservazioni in merito alle modalità di gestione delle variazioni del WACC.

S2. Osservazioni in merito alla proposta di modificare le modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive secondo un parziale allineamento con i criteri ROSS.

S3. Osservazioni in merito alla proposta, alternativa alla precedente, di rimandare l'eventuale modifica dei criteri in vigore nel 5PR GNL nell'ambito delle valutazioni sull'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del GNL.

Non si condivide la proposta dell'Autorità di modificare le vigenti modalità di aggiornamento dei costi operativi e di capitale previste nella regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL, in considerazione dell'affidamento che gli utenti del servizio hanno riposto nei criteri tariffari generali definiti dall'Autorità per il 6° periodo regolatorio (RTRG 2024-2027), nonché nelle specifiche proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione del GNL già approvate, per l'anno 2024, dalla medesima Autorità.

Si ritiene che gli utenti della rigassificazione debbano usufruire dei servizi offerti dai gestori dei terminali in un quadro di assoluta certezza e stabilità delle regole, in particolar modo con riferimento ai corrispettivi tariffari applicati e ai relativi criteri di determinazione degli stessi. Ciò in considerazione del fatto che i medesimi utenti orientano la propria programmazione economica e le proprie valutazioni e strategie commerciali in funzione di quelle regole tariffarie, che devono pertanto essere certe e non modificabili *a posteriori*.

La proposta dell'Autorità di modificare i criteri RTRG ad oggi vigenti porterebbe - come chiaramente prospettato nel DCO - alla rideterminazione dei corrispettivi già approvati per il 2024, con impatti economici negativi per gli operatori e conseguenti congruagli in corso d'anno.

Tale proposta, a nostro avviso, risulta particolarmente penalizzante per coloro che hanno optato per la tariffa regolata in relazione alla procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione di nuova realizzazione del terminale FSRU Italia, i quali, acquistando capacità di rigassificazione di lungo periodo, hanno contribuito concretamente alla diversificazione delle fonti

di approvvigionamento energetico del nostro Paese e ad una maggior sicurezza del sistema gas nazionale nel suo complesso.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene preferibile l'opzione alternativa proposta nel DCO, ossia che vengano mantenute le modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive dei costi sottostanti il servizio di rigassificazione ad oggi vigenti nel RTRG - senza procedere, di conseguenza, ad una rideterminazione *ex post* dei corrispettivi tariffari già approvati - rimandando al prossimo periodo regolatorio la valutazione sull'opportunità di estendere, anche al servizio di rigassificazione del GNL, i parametri di aggiornamento dell'inflazione basati sull'approccio *ROSS-base*.

Sempre nell'ottica di salvaguardare le aspettative economiche che gli utenti del servizio di rigassificazione hanno riposto nei valori tariffari già approvati dall'Autorità, si ritiene che anche la rideterminazione dei ricavi di riferimento dei gestori dei terminali - per tener conto dell'aggiornamento dei parametri del WACC - non debba determinare impatti *retroattivi* sui valori dei corrispettivi tariffari unitari di capacità già approvati in precedenza per l'anno 2024, dando luogo a conguagli negativi per gli operatori rispetto a partite economiche già oggetto di fatturazione.

Più in particolare, a sostegno della netta contrarietà avverso provvedimenti retroattivi sulle tariffe approvate che comporterebbero effetti estremamente negativi sul principio di legittimo affidamento degli Utenti sulla certezza di regole tariffarie approvate per il periodo regolatorio vigente, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Prendendo in considerazione a titolo esemplificativo l'anno 2024, gli effetti principali di un'eventuale revisione tariffaria in base all'aggiornamento WACC si produrrebbero sui conferimenti della capacità di rigassificazione avvenuti sulla base di un corrispettivo pari alla tariffa regolata definita annualmente dall'Autorità, conferimenti altresì richiamati al comma 5.2 del documento consultivo in oggetto. Tali conferimenti sono stati effettuati anche in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale in una situazione di crisi, presso infrastrutture "*che costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*" secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nonché titolari del diritto di poter attingere al fondo a garanzia dei ricavi di tali infrastrutture istituito dal comma 8 del medesimo articolo (**Fondo**), "*prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera*" tariffaria (**RTRG** – Allegato A della delibera 196/2023/R/gas). Il Fondo viene messo a disposizione "*per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043*" ed è "*destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti [...] a beneficio degli utenti e dei consumatori*". Secondo la metodologia tariffaria vigente (artt. 17 - 19 della RTRG), l'eventuale ammanco dei ricavi riconosciuti per il terminale dovrebbe essere gestito e conguagliato nel $t+1$, entro i limiti stabiliti dalla garanzia complessiva prevista dal combinato disposto del fattore di copertura dei ricavi e del Fondo. Il recupero dei ricavi di riferimento per il terminale tramite fatturazione dei corrispettivi attualmente in vigore nell'anno in oggetto, presumibilmente, risulterebbe superiore rispetto alla



quota dei ricavi garantiti stabilita dal parametro di cui all'art. 18.2 della RTRG (64%), dato il conferimento di capacità pressoché totale per il 2024, e dunque la sotto-fatturazione dovuta a tariffe che non considerano un WACC aggiornato ricadrebbe nella fattispecie di recupero attraverso il Fondo nel $t+1$. Pertanto, la criticità evidenziata riguardo il legittimo affidamento degli utenti sulla stabilità e certezza della metodologia tariffaria risulta ancor più amplificata per l'anno in corso in quanto l'impatto economico dell'aggiornamento del WACC non sarebbe stato sostenuto dal sistema gas, e quindi dai suoi Utenti e dai consumatori, ma gestito attraverso il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *"a beneficio degli utenti e dei consumatori"*. Alla luce di quanto sopra, si riafferma la netta contrarietà alla rideterminazione dei corrispettivi tariffari unitari di capacità già approvati in precedenza, che darebbe luogo non solo a congruagli negativi per gli operatori rispetto a partite economiche già oggetto di fatturazione ma anche ad ulteriori oneri in capo al sistema gas. Si ritiene che il Fondo possa essere utilizzato, in coerenza con la metodologia tariffaria vigente (artt. 17 - 19 della RTRG), ove applicabile, per coprire gli eventuali aggiornamenti del WACC, a beneficio degli utenti del servizio di rigassificazione e del sistema gas nel suo complesso.